

Codice A1705B

D.D. 2 maggio 2024, n. 335

Reg. (UE) n. 2021/2115, PSP della PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte, Interventi SRA 29, SRA-ACA10, 12, 22 e SRA-ACA01, campagna 2024: modifiche alle DD.D. n. 183 del 12.03.2024, n. 200 del 19.03.2024 e n. 226 del 27.03.2024, recanti i bandi pubblici per la presentazione, con elementi condizionati, delle rispettive domande di aiuto/pagamento



ATTO DD 335/A1705B/2024

DEL 02/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Reg. (UE) n. 2021/2115, PSP della PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte, Interventi SRA 29, SRA-ACA10, 12, 22 e SRA-ACA01, campagna 2024: modifiche alle DD.D. n. 183 del 12.03.2024, n. 200 del 19.03.2024 e n. 226 del 27.03.2024, recanti i bandi pubblici per la presentazione, con elementi condizionati, delle rispettive domande di aiuto/pagamento

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, riguardante gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche

dell'Unione;

- regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023. Il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA. Il CSR nella versione 3, vigente, è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023.

Considerato, altresì, che detti interventi SRA, comprensivi degli interventi Agro-Climatico-Ambientali (ACA), contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici

e preservare gli habitat e i paesaggi;

- SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Visto che, in riferimento all'anno 2024, la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 che ha stabilito la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi degli interventi dello Sviluppo Rurale per l'Ambiente e il Clima identificati dal codice SRA recanti anche elementi vincolati alla modifica del PSP, demandando alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la presentazione di domande di aiuto ai sensi degli interventi:

- SRA10-ACA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche
- SRA12-ACA12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie
- SRA 29, suddiviso in Azione 1 "Conversione all'agricoltura biologica" e Azione 2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica";

richiamato inoltre che la citata DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR;

verificato che, mediante la Determinazione n. 183/A1705B/2024 del 12/03/2024 della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) è stato approvato il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) dell'intervento SRA 29 e altre disposizioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione, articolato nel modo seguente:

PARTE I – PARTE GENERALE

PARTE II – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

con l'impiego, per l'intervento in oggetto, delle risorse assegnate dalla DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024;

verificato che, mediante la Determinazione n. 200/A1705B/2024 del 19/03/2024 della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) è stato approvato il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) degli interventi:

- SRA10-ACA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche,
- SRA12-ACA12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,

e altre disposizioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione, articolato nel modo seguente:

PARTE I – PARTE GENERALE

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

con l'impiego, per ogni intervento, delle risorse assegnate dalla DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024.

Visto che, in riferimento all'anno 2024, la Giunta Regionale ha inoltre adottato la deliberazione n. 26-8348 del 25 marzo 2024 che ha disposto la presentazione di domande di aiuto ai sensi dell'intervento SRA-ACA01 "Produzione integrata", con elementi e dotazione finanziaria condizionati all'approvazione di modifiche del PSP, demandando alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la presentazione di domande di aiuto;

verificato che, mediante la Determinazione n. 226/A1705B/2024 del 27/03/2024 della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile), è stato approvato il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) dell'intervento SRA01-ACA1 (Produzione integrata) e altre disposizioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione, articolato nel modo seguente:

PARTE I – PARTE GENERALE

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

con l'impiego, per l'intervento in oggetto, delle risorse assegnate dalla DGR n. 26-8348 del 25 marzo 2024;

tenuto conto che:

- la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) tramite il sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) è stata resa operativa a partire dal 14.03.2024 per la SRA29, dal 21.03.2024 per le SRA-ACA, ad eccezione della SRA-ACA01, attivata il 28.03.2024 ed è in corso fino al termine ultimo stabilito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito agli elementi tecnici per l'applicazione delle SRA-ACA10, SRA-ACA12;

è opportuno inserire alcune specificazioni riguardanti:

- i principi e criteri di selezione relativi agli interventi SRA29, SRA-ACA22 SRA-ACA01, laddove questi attribuiscono una priorità in caso di adesione a SRA-ACA10.2. (Formazioni lineari erbacee) o a SRA-ACA12 in merito alle modalità di dimostrazione del fatto che gli impegni delle SRA-ACA 10.2 e 12 siano stati effettivamente avviati entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento), ai fini dell'attribuzione dello specifico punteggio;

- l'applicazione nell'ambito del bando 2024 del criterio di ammissibilità in merito alla localizzazione dell'azione SRA-ACA 12.1;

- la realizzazione delle fasce inerbite previste dall'azione SRA-ACA10.2;

- la conservazione in azienda e alla trasmissione in allegato alla domanda di aiuto della documentazione relativa all'acquisto della semente per le azioni SRA-ACA 10.2, 12.1 e 12.2;

stabilito, pertanto, di modificare le Determinazioni dirigenziali n. 183/A1705B/2024 del 12/03/2024, n. 200/A1705B/2024 del 19/03/2024 e n. 226/A1705B/2024 del 27/03/2024 della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e in particolare i rispettivi Allegati 1, loro parte integrante e sostanziale; dato atto che i bandi di cui alle citate determinazioni dirigenziali, come modificati dal presente provvedimento, potranno essere integrati e/o modificati dal Settore competente anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

per quanto premesso,

1. di modificare la Determinazione dirigenziale n. 183/A1705B/2024 del 12/03/2024, recante l'oggetto: "Regolamento (UE) 2021/2115, PSP 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 per la campagna 2024: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Spesa pubblica totale euro 34.950.000,00 (di cui euro 6.217.605,00 di quota regionale)", ed in particolare l'Allegato 1, Parte II - paragrafo 2.6 (Principi di selezione),

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare la Determinazione dirigenziale n. 200/A1705B/2024 del 19/03/2024, recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115, PSP 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 12-8284 dell'11/03/2024 per la campagna 2024: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi degli interventi SRA: 10, 12, 17, 22. Spesa pubblica totale euro 21.999.750,00 (di cui euro 3.913.755,52 di quota regionale)", ed in particolare l'Allegato 1, Parte II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI:

- capitolo 2.1 SRA - ACA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

- paragrafo 2.1.4 ACA10 – Impegni

Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee

Sotto-azione 10.2.1 - Fasce erbacee

- capitolo 2.2 SRA - ACA12 - COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE

ECOLOGICHE

- paragrafo 2.2.3. ACA12 - Criteri di ammissibilità

Azione 12.1 – Colture a perdere

- paragrafo 2.2.4. ACA12 - Impegni

Azione 12.1 – Colture a perdere

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

- capitolo 2.4 SRA – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

- paragrafo 2.4.6. ACA22 – Principi e criteri di selezione

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di modificare la Determinazione dirigenziale n. 226/A1705B/2024 del 27/03/2024, recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115, PSP 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 26-8348 del 25/03/2024 per la campagna 2024: bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA-ACA01, con dotazione finanziaria, elementi e pagamento condizionati. Spesa pubblica totale euro 30.000.000,00 (di cui euro 5.337.000,00 di quota regionale)", ed in particolare l'Allegato 1, Parte II:

- capitolo 2.1 SRA - ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA

- paragrafo 2.1.6. Principi di selezione

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stabilire che le disposizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente Determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione ad eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o dei documenti di programmazione nazionale e regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato

Regione Piemonte - CSR 2023-2027



Modifiche all'Allegato 1 della DD 183/A1705B/2024 del 12/03/2024

**“Presentazione delle domande di aiuto/pagamento dalla durata
quinquennale relative all’azione 29.1 e all’azione 29.2”**

ANNO 2024”

(...)

PARTE II – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA



(...)

2.6. PRINCIPI DI SELEZIONE

(...)

Dopo il principio di selezione “Principi legati all’adesione ad altri interventi del PSP”, di seguito riportato:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	
	(...)	(...)	(...)
Principi legati all’adesione ad altri interventi del PSP	Investimenti non produttivi ambientali	<p>A - Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno in corso impegni relativi all’intervento SRA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) o all’intervento SRA12 (colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche), per la programmazione 2023-2027.</p> <p>B – Per le imprese che non hanno in corso impegni relativi all’intervento SRA10, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l’intervento SRD04 (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), per la programmazione 2023-2027.</p>	<p>A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi a SRA10 e SRA12 e la SAU aziendale: > 0,5% e fino a 1%: 3 punti > 1% e fino a 3%: 5 punti > 3%: 8 punti</p> <p>B – 3 punti</p>

viene inserita la seguente nota:

<<La verifica che gli impegni della SRA-ACA10, Azione 10.2 e della SRA-ACA 12 siano effettivamente in corso viene svolta in base alla documentazione di acquisto e ai cartellini dei produttori delle sementi allegati alla domanda di aiuto 2024. Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera la documentazione sopra indicata trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).>>

Regione Piemonte - CSR 2023-2027



Modifiche all'Allegato 1 della DD 200/A1705B/2024 del 19/03/2024

**“Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/di pagamento
relative agli Interventi SRA-ACA: 10, 12, 17 e 22**

ANNO 2024”

(...)

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA - ACA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

(...)

2.1.4. ACA10 – Impegni

(...)

AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Sotto-azione 10.2.1 Fasce erbacee

(...)

In riferimento all'Impegno I02.1, di seguito riportato:

Impegni Azione 10.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
I02.1 – Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea secondo le seguenti disposizioni attuative, al fine di ottenere la presenza di una fascia inerbita omogenea.	BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico “buono” o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza

	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi</p>
<p>L'inerbimento dev'essere ottenuto da semente di specie autoctone comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; - oppure graminacee in consociazione con leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.). <p>La semina deve essere effettuata entro il 15 maggio del primo anno di impegno.</p> <p>La quantità di seme per ettaro deve essere pari a quella indicata dal produttore della semente.</p> <p>La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".</p> <p>La documentazione di acquisto della semente deve essere conservata per tutto il periodo di impegno.</p>	

l'ultima specificazione viene così integrata:

<<La documentazione di acquisto della semente, **comprensiva dei cartellini del produttore del seme**, deve essere **allegata alla domanda di aiuto e** conservata **in azienda** per tutto il periodo di impegno. **Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).**>>

In riferimento all'Impegno I02.2, di seguito riportato:

Impegni Azione 10.2	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>I02.2 – Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri</p>	<p>BCAA 4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza</p> <p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi</p>
<p>La fascia erbacea deve essere interposta tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico, in modo da intercettare il ruscellamento superficiale.</p>	

La specificazione viene così integrata:

<<La fascia erbacea deve essere interposta tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico, in modo da intercettare il ruscellamento superficiale.

Si tratta di una fascia inerbita realizzata come impegno volontario, su superfici non vincolate al rispetto della BCAA4, impegno b). Con riferimento alla rete idraulica aziendale e/o interaziendale o al reticolo idrografico, l'azione applica i criteri adottati dalla stessa BCAA4 al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, ossia il divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari per una fascia di ampiezza pari a 5 metri e la costituzione e il mantenimento di una fascia stabilmente inerbita di larghezza pari almeno a 5 metri. Analogamente a quanto previsto dalla BCAA4, la larghezza della fascia inerbita oggetto dell'azione è misurata dal ciglio di sponda del tratto della rete idraulica aziendale e/o interaziendale o del reticolo idrografico. Tra la fascia inerbita e il tratto adiacente della rete idraulica o del reticolo idrografico non deve essere interposto un argine.

Si raccomanda di garantire la massima linearità della fascia inerbita, conseguibile adottando la larghezza minima prevista, distribuendo la superficie oggetto di impegno in modo interessare la rete idraulica o il reticolo idrografico per la maggior lunghezza possibile.>>

(...)



2.2 SRA - ACA12 - COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

(...)

2.2.3. ACA12 - Criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

(...)

Il criterio CR06:

CR06 – le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009), le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.

viene così modificato:

<<**CR06** – le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. **Ai fini del presente bando** sono ammissibili **soltanto** le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009). **Non vengono considerate nell’ambito del presente bando le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, in attesa della loro completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale.**

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.>>

(...)

2.2.4. ACA12 - Impegni

(...)

Azione 12.1 - Colture a perdere

(...)

In riferimento all’Impegno I01.2 ,di seguito riportato:

<p>I01.2 Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell’anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell’anno successivo in caso di semina primaverile. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea</p>	<p>BCAA 8 a) destinare a elementi non produttivi almeno il 4% della superficie dei seminativi;</p>
--	---

documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili come colture a perdere.	
---	--

Sui terreni oggetto dell'azione devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: *frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, veccia, favino, pisello, pisello proteico, colza, ravizzone, girasole*. Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15/5. Nelle singole parcelle o strisce può essere presente anche una sola coltura. Le due o più colture prescelte possono variare da un anno all'altro del periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in appezzamenti o strisce, anche a margine di appezzamenti coltivati per scopi produttivi a condizione che siano ben distinguibili da questi. Ciascun appezzamento o striscia deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre.

La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo a favore della biodiversità.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

prima dell'ultima specificazione viene inserita la seguente:

<<La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alle domande di aiuto e di pagamento e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. Qualora la domanda di aiuto sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).>>

(...)

AZIONE 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

(...)

In riferimento all'Impegno I02.2 ,di seguito riportato:

I02.2 – Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Il beneficiario deve conservare, ai fini dei controlli, idonea documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle	
---	--

sementi. Di seguito sono indicate le specie utilizzabili.	
<p>Sui terreni oggetto dell'azione deve essere seminato un miscuglio comprendente leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata nel primo anno di impegno entro il 15/5. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.</p> <p>La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi deve essere conservata fino alla scadenza del periodo di impegno.</p> <p>La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".</p>	

La penultima specificazione viene integrata nel modo seguente:

<<La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, **insieme con i cartellini dei produttori del seme**, deve essere **allegata alla domanda di aiuto e** conservata **in azienda** fino alla scadenza del periodo di impegno. **Qualora la domanda di aiuto sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).**>>

(...)



2.4 SRA – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

(...)

2.4.6. ACA22 – Principi e criteri di selezione

(...)

Dopo il principio di selezione “Adesione ad altri interventi/azioni del PSP o di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali”, di seguito riportato:

Principio di selezione:		
Critero di selezione		Punteggio
Adesione a: <i>Interventi del PSR 2007-2013:</i> 216 (Investimenti non produttivi) <i>Interventi del PSR 2014-2022:</i> 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema); 10.1.7/1 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) <i>Interventi del PSR 2023-2027:</i> SRD04-B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema); SRA-ACA10 (Supporto alla gestione di investimenti non produttivi)	A – Domande di imprese che hanno in corso impegni relativi: - all'operazione 10.1.7/1 della programmazione 2014-2022; -all'intervento SRA-ACA10 della programmazione 2023-2027. B – Domande di imprese che non rientrano nel punto A, ma che ai sensi: - della Misura 216 della programmazione 2007-2013 - dell'operazione 4.4.1 della programmazione 2014-2022 e/o - dell'intervento SRD04-B della programmazione 2023-2027 sono titolari di una o più domande risultate liquidate o almeno approvate con esito positivo o parzialmente positivo.	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso degli interventi 10.1.7/1 e/o SRA-ACA10 e la SAU aziendale (*): >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 3 punti > 3% e fino al 10%: 4 punti >10%:5 punti (*) Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale B – In caso di una o più domande per la realizzazione di investimenti non produttivi (***) (216, 4.4.1 e/o SRD04-B), riguardanti almeno 2 dei seguenti tipi di interventi: - realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree - realizzazione di zone umide - installazione di strutture per la fauna selvatica - installazione di strutture per la fruizione pubblica 4 punti (***) non si considerano le domande 216 e/o 4.4.1 e/o SRD04-B oggetto di rinuncia o di revoca totale. L'attribuzione del punteggio A esclude l'assegnazione del punteggio B e viceversa.

viene inserita la seguente nota:

<<La verifica che gli impegni della SRA-ACA10, Azione 10.2 siano effettivamente in corso viene svolta in base alla documentazione di acquisto e ai cartellini dei produttori delle sementi allegati alla domanda di aiuto 2024. Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica che prevede l'inserimento di tali allegati, ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera la documentazione sopra indicata trasmessa a sistema come “comunicazione per invio documentazione integrativa” entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).>>

Regione Piemonte - CSR 2023-2027

Modifiche all'Allegato 1 della DD 226/A1705B/2024 del 27/03/2024

“Presentazione delle domande di aiuto e di pagamento relative all'Intervento SRA-ACA01

ANNO 2024”

(...)

PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA - ACA1 PRODUZIONE INTEGRATA

(...)

2.1.6. Principi di selezione

(...)

Dopo il Principio di selezione “Imprese che, con il sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali”, di seguito riportato:

Critero di selezione	Punteggio	
	<p>A - Si considerano prioritarie le domande di imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che hanno <i>in corso</i> impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), per la programmazione 2014-2022; - che hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) o all'intervento SRA12 (colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche), per la programmazione 2023-2027. <p>B – Per le imprese che non hanno in corso impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi all'Azione 10.1.7.1, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022; - relativi all'intervento SRA10, si considerano prioritarie le 	<p>A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi alle operazioni 10.1.7 e 10.1.4-Azione 3 o gli interventi SRA10 e SRA12 e la SAU aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> >0,5% e fino a 1%: 3 punti > 1% e fino a 3%: 5 punti > 3%: 8 punti <p>B – 3 punti</p>

	imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'intervento SRD04 (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali), per la programmazione 2023-2027).	
--	---	--

viene inserita la seguente nota:

<<La verifica che gli impegni della SRA-ACA10, Azione 10.2 e della SRA-ACA 12 siano effettivamente in corso viene svolta in base alla documentazione di acquisto e al cartellino del produttore delle sementi allegati alla domanda di aiuto 2024. Qualora la domanda sia stata trasmessa prima dell'attivazione della funzione informatica per l'inserimento degli allegati, ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera la relativa documentazione trasmessa a sistema come "comunicazione per invio documentazione integrativa" entro la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (comprensiva del periodo di ritardo ammissibile).>>